



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 498

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021, n. 2161 del 10 dicembre 2021, n. 451 del 25 marzo 2022, n. 1530 del 26 agosto 2022, n. 1580 del 2 settembre 2022, n. 1747 del 30 settembre 2022, n. 1998 del 4 novembre 2022 e n. 1999 del 4 novembre 2022 aventi ad oggetto i bandi inerenti la concessione di contributi a copertura delle spese ammissibili per la realizzazione di servizi socio-assistenziali.

Il giorno **24 Marzo 2023** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 e s.m, ha individuato i servizi socio-assistenziali di livello provinciale da finanziare con contributo ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 demandando alle strutture provinciali competenti del Dipartimento Salute e Politiche sociali, la predisposizione degli atti inerenti le relative procedure per la concessione di contributo, che sono stati approvati con le seguenti deliberazioni:

- con deliberazione n. 1545 del 17 settembre 2021 è stato approvato, tra l'altro, il bando e il relativo schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla realizzazione del servizio "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo"; con determinazione della Dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi n. 8603 del 23 dicembre 2021 è stato individuato nella Kaleidoscopio s.c.s. il soggetto assegnatario del relativo contributo ed è stato altresì approvato lo schema definitivo di convenzione successivamente stipulata in data 10 gennaio 2022;
- con deliberazione n. 2161 del 10 dicembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato il bando e il relativo schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di pronta accoglienza per minori, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007; con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 3071 del 29 marzo 2022 è stato individuato nell'Associazione provinciale per i Minori Onlus il soggetto assegnatario del relativo contributo ed è stato altresì approvato lo schema definitivo di convenzione successivamente stipulata in data 8 luglio 2022;
- con deliberazione n. 451 del 25 marzo 2022 la Giunta provinciale ha approvato il bando e il relativo schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili relativi alla realizzazione del servizio socio-assistenziale in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale; con determinazione della Dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi n. 5927 del 7 giugno 2022 è stato individuato nell'Associazione provinciale di aiuto sociale per i detenuti, i dimessi dal carcere e per le loro famiglie (in sigla A.P.A.S.) ODV il soggetto assegnatario del relativo contributo ed è stato altresì approvato lo schema definitivo di convenzione successivamente stipulata in data 22 giugno 2022;
- con deliberazione n. 1530 del 26 agosto 2022, la Giunta provinciale ha approvato il bando e il relativo schema provvisorio di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione di comunità di accoglienza genitore/bambino, con annesse accoglienze nuclei familiari; con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 12869 del 28 novembre 2022 sono stati individuati i soggetti assegnatari del relativo contributo le cui convenzioni non sono state ancora stipulate;
- con deliberazione n. 1580 del 2 settembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato il bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l'approvazione di graduatorie aperte di soggetti idonei a cui concedere contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna invernale; con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 11546 del 26 ottobre 2022 sono stati individuati i soggetti assegnatari dei contributi a copertura delle spese ammissibili relative ai centri di accoglienza notturna "dormitorio permanente" e "dormitorio permanente integrato" le cui convenzioni non sono state ancora stipulate;

- con deliberazione n. 1747 di data 30 settembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato il bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di progetti riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale di livello provinciale; con determinazione della Dirigente del Servizio politiche sociali n. 13441 del 7 dicembre 2022 e determinazione n. 13557 del 9 dicembre 2022 del Dirigente della UMSe Disabilità e integrazione socio-sanitaria sono stati individuati i soggetti assegnatari dei relativi contributi le cui convenzioni non sono state ancora stipulate;
- con deliberazione n. 1998 del 4 novembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato, tra l'altro, il bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di servizi per adulti, case comunitarie e case comunitarie integrate nell'ambito della bassa soglia; con determinazioni della Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 14450 del 21 dicembre 2022 e n. 1376 del 13 febbraio 2023 sono stati individuati i soggetti assegnatari del relativo contributo le cui convenzioni non sono state ancora stipulate;
- con deliberazione n. 1999 del 4 novembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato, tra l'altro, il bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di comunità di accoglienza per adulti e di interventi di abitare accompagnato adulti; con determinazione della dirigente del Servizio Politiche sociali n. 14564 del 22 dicembre 2022 sono stati individuati i soggetti assegnatari del relativo contributo le cui convenzioni non sono state ancora stipulate.

Con le citate deliberazioni sono fissate delle modalità di erogazione del contributo che subordinano la liquidazione dello stesso alla presentazione di una rendicontazione periodica delle spese sostenute e delle entrate conseguite; le modalità di erogazione sono state poi riprese, tra l'altro, anche nelle convenzioni finora stipulate.

Tali modalità di erogazione, che determinano pertanto l'incasso del contributo in un momento successivo rispetto a quello in cui sono sostenute le spese, impongono ai beneficiari dei contributi previsti dai bandi sopra citati, l'obbligo di anticipare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività a volte ricorrendo a prestiti bancari, con conseguente maturazione a loro carico di interessi passivi.

Si ritiene quindi opportuno modificare le deliberazioni sopra citate, prevedendo modalità di erogazione del contributo meno onerose per i beneficiari.

Le modifiche delle modalità di liquidazione relativamente alle deliberazioni 1545 del 17 settembre 2021, n. 2161 del 10 dicembre 2021, n. 451 del 25 marzo 2022, n. 1530 del 26 agosto 2022, n. 1747 del 30 settembre 2022, n. 1998 del 4 novembre 2022 e n. 1999 del 4 novembre 2022 non hanno effetto sull'esigibilità della spesa e quindi si confermano le prenotazioni fondi già assunte con i citati provvedimenti.

Per quanto riguarda invece la deliberazione n. 1580 del 2 settembre 2022, si rende necessario modificare la prenotazione fondi n. 2020334, assunta con il medesimo provvedimento, tenuto conto della nuova esigibilità della spesa, conseguente alle modifiche disposte con il presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti i provvedimenti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo, la convenzione stipulata in data 10 gennaio 2022 con Kaleidoscopio s.c.s, codice fiscale n. 01522650223, e relativa alla realizzazione del servizio “laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, con effetto a decorrere dall'anno 2023, sostituendo i commi 3 e 4 dell'art 20 con i seguenti:

“3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 4 quater e di quanto erogato in precedenza.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.

4. bis. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

4. ter. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 12, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

4. quater. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 ter e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, contenente anche i dati di presenza dell'utenza e del personale, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel

rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.”

- 2) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo, la convenzione stipulata in data 8 luglio 2022 con l'Associazione provinciale per i minori ONLUS, codice fiscale 80013110228, e relativa alla gestione del servizio di pronta accoglienza per minori, con effetto a decorrere dall'anno 2023, sostituendo i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 16 con i seguenti:

“3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 7 e di quanto erogato in precedenza.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.

5. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

6. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 13, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, nonché una quota di spese generali e per l'immobile di cui alla lettera b) del medesimo articolo del Bando, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

7. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 6 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, contenente anche i dati di presenza dell'utenza e del personale, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.”

- 3) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso la stipula di un atto aggiuntivo, la convenzione stipulata in data 22 giugno 2022 con l'Associazione provinciale di aiuto sociale per i detenuti, i dimessi dal carcere e per le loro famiglie (in sigla A.P.A.S.) ODV, codice fiscale n. 00641530225, e relativa alla realizzazione del servizio socio-assistenziale in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà

personale, con effetto a decorrere dall'anno 2023, sostituendo i commi 3 e 4 dell'art. 22 con i seguenti:

“3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 4 quater e di quanto erogato in precedenza.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.

4. bis. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

4. ter. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 12, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

4. quater. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 ter e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, contenente anche i dati di presenza dell'utenza e del personale, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.”;

- 4) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 1530 del 26 agosto 2022 e più precisamente l'art. 24 dello schema provvisorio di “Convenzione per la gestione della comunità di accoglienza genitore/bambino, con annesso accoglienze nuclei familiari” contenuto nell'Allegato 3.2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, sostituendo i commi 3, 4, 5, 6 e 7., con i seguenti commi:

“3. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 7 e di quanto erogato in precedenza.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.

5. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

6. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 3, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

7. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 3, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 6 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. E' possibile la compensazione, fino ad un massimo del 20% dell'importo totale del contributo annuo concesso, tra quanto previsto per la Comunità e le Accoglienze.”;

5) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 1580 del 2 settembre 2022 nel seguente modo:

A) al punto 7 del deliberato, aumentando di Euro 54.270,00= l'importo prenotato sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023 e diminuendo di Euro 54.270,00= l'importo prenotato sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027;

B) a far data dal 1 novembre 2023, l'art. 21 del Bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l'approvazione di graduatorie aperte di soggetti idonei a cui concedere contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna invernale, parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenuto nell'allegato 4, sostituendo i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:

“6. L'erogazione del contributo spettante, relativamente ai Dormitori invernali, avviene secondo le seguenti modalità:

a) primo acconto: 45% del contributo concesso;

b) secondo acconto: 30% del contributo concesso;

c) terza acconto: 10% del contributo concesso;

d) saldo del contributo concesso: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 11 e di quanto erogato in precedenza.

7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 6, da presentarsi dopo il 1° novembre, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.

8. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera b) del precedente comma 6, da presentarsi dopo il 1° gennaio va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio attività fino al 31 dicembre.

9. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera c) del precedente comma 6, da presentarsi dopo il 1° marzo, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 20 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio attività annuale fino a fine febbraio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, verificato l'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera c).

10. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 7, lettera d), da presentarsi entro il 31 agosto, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 9 e riferito all'intero periodo (da novembre ad aprile), va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nel periodo, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita al periodo.”;

C) sostituendo il testo dell'articolo avente ad oggetto “Importo massimo e modalità di erogazione del contributo” dello schema provvisorio di Convenzione contenuto nell'Allegato 4.2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, che richiama i contenuti del Bando, con il seguente testo:

“1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro _____.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, si applica quanto previsto all'art. 20 del Bando.

4. L'erogazione del contributo annuo, relativamente ai dormitori permanenti e ai dormitori integrati, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 8 e di quanto erogato in precedenza.

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, di continuazione dell'attività.

6. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va

allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 4, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 7 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 25 del Bando.

10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 20 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.”;

- 6) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 1747 del 30 settembre 2022, e più precisamente lo schema provvisorio di Convenzione relativo alla gestione di progetti riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale di livello provinciale contenuto nell'Allegato 2.2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, sostituendo il testo dell'articolo avente ad oggetto "Importo massimo e modalità di erogazione del contributo", che richiama i contenuti del Bando, con il seguente testo:

"1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro _____.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, si applica quanto previsto all'art. 14 del Bando.

4. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 8 e di quanto erogato in precedenza.

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, di continuazione dell'attività.

6. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 4, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 7 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 18 del Bando.

10. Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Realizzatore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.”;

- 7) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 1998 del 4 novembre 2022, e più precisamente lo schema provvisorio di Convenzione relativo alla gestione di centri servizi per adulti, case comunitarie e case comunitarie integrate nell'ambito della bassa soglia, contenuto nell'Allegato 1.2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, sostituendo il testo dell'articolo avente ad oggetto “Importo massimo e modalità di erogazione del contributo”, che richiama i contenuti del Bando, con il seguente testo:

“1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro _____.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, si applica quanto previsto all'art. 14 del Bando.

4. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terza quota, dopo il 1° luglio;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 8 e di quanto erogato in precedenza.

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, di continuazione dell'attività.

6. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 14, comma 1, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 4, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 5 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 19 del Bando.

10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 14 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.”;

- 8) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 1999 del 4 novembre 2022, e più precisamente lo schema provvisorio di “Convenzione per la gestione della Comunità di accoglienza per adulti e interventi di abitare accompagnato per adulti” contenuto nell’Allegato 4.2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, sostituendo il testo dell’articolo avente ad oggetto “Importo massimo e modalità di erogazione del contributo”, che richiama i contenuti del Bando, con il seguente testo:

“1. L’impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell’importo massimo annuo di Euro _____.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all’intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro _____.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, si applica quanto previsto all’art. 25 del Bando.

4. L’erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 8 e di quanto erogato in precedenza.

5. Alla domanda di liquidazione dell’acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell’attività e, per gli anni successivi, di continuazione dell’attività.

6. Alle domande di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull’attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

7. Alla domanda di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell’andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all’art. 25, commi 1 e 2, del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull’attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all’andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l’importo dell’acconto di cui alla lettera d).

8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 4, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell’anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 7 e riferito all’intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull’attività realizzata nell’anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa

esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. Nel caso in cui il medesimo Soggetto Gestore gestisca sia Comunità sia interventi di Abitare accompagnato, è possibile la compensazione, fino ad un massimo del 20% dell'importo totale dei contributi annui concessi, tra quanto previsto per la Comunità, gli interventi di Abitare accompagnato e per l'eventuale Sportello.

9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 29 del Bando.

10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 25 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.”;

9) di mantenere invariato quant'altro disposto dalle deliberazioni 1545 del 17 settembre 2021, n. 2161 del 10 dicembre 2021, n. 451 del 25 marzo 2022, n. 1530 del 26 agosto 2022, n. 1580 del 2 settembre 2022 n. 1747 del 30 settembre 2022, n. 1998 del 4 novembre 2022 e n. 1999 del 4 novembre 2022;

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it>;

11) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori